



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2012
C(2012) 6661 final

Signor Presidente,

a nome della Commissione europea La ringrazio per il parere espresso dal Senato italiano sulla proposta di direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto {COM (2011) 326 definitivo}, presentata dalla Commissione.

La Commissione si rallegra del sostegno espresso dal Senato italiano alla sua proposta e fornisce i seguenti chiarimenti in risposta ai rilievi formulati in merito al testo.

In primo luogo, come osserva il Senato italiano, la proposta si applica a qualsiasi tipo di procedimento penale, indipendentemente dall'esistenza o meno di elementi di carattere transnazionale. Ciò è indispensabile per raggiungere l'obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra autorità giudiziarie e quindi di migliorare il funzionamento dei meccanismi di riconoscimento reciproco all'interno dell'UE. Inoltre, data la possibilità che il carattere transnazionale dei procedimenti si manifesti soltanto qualche tempo dopo l'inizio del procedimento stesso, sarebbe praticamente impossibile applicare diversi tipi di diritti alle persone coinvolte.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'opportunità di specificare che indagati e imputati che non abbiano nominato un difensore di fiducia dovrebbero essere assistiti da un difensore di ufficio, la Commissione ritiene che questo aspetto possa essere disciplinato dalle disposizioni nazionali di attuazione. Infatti, poiché una direttiva dev'essere vincolante in relazione ai risultati da raggiungere, ma lasciare agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi per raggiungerli, le modalità per garantire un accesso efficace ed effettivo a un difensore possono essere stabilite dalla normativa nazionale.


Infine, il Senato suggerisce di inserire nel testo della direttiva una specifica clausola che faccia salve le disposizioni del diritto nazionale qualora dispongano un grado di tutela maggiore dei diritti dell'imputato. La Commissione ritiene che questo principio derivi esplicitamente dall'articolo 82, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, che recita: "L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre

*Sen. Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
IT – 00100 ROMA*

un livello più elevato di tutela delle persone". Tale principio è ribadito nel considerando 28 della proposta della Commissione.

Nella speranza che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate dal Senato italiano, auspico la prosecuzione del nostro costruttivo dialogo politico.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*